DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITA'

Art. 8

Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, e' nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinche' figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorita' di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura. La durata dell'incarico e' di due anni, prorogabili per non piu' di una volta.

Versione in vigore dal 30 marzo 2005, non più in vigore dal 24 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
Estremi	Legge 14 marzo 2005, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-della-decisione-2002-187-gai-del/art-8-nomina-di-un-giudice-ai-fini-dell-inserimento-nell-elenco-dei-giudici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it